

Art. 4

1. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al **lavoro**¹ e **promuove le condizioni**² che rendano effettivo questo diritto.
2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, **secondo le proprie possibilità e la propria scelta**³, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

¹ Il lavoro genera tranquillità e crescita individuale e di conseguenza dell'intera nazione e riduce i costi dello Stato poiché incamera entrate (tasse), produce (esportazione con corrispondenti introiti), e risparmia sugli ammortizzatori sociali.

² E' compito dello Stato impedire che lobbies dettino legge ed accrescano i fenomeni dello sfruttamento, del lavoro nero in nome del profitto.

³ Ognuno ha il diritto di scegliere il modo di esprimere se stesso secondo ciò in cui si sente più portato perché un lavoro fatto con passione contribuirà alla crescita dell'intera nazione.